

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse nell'ambito dell'area protetta.

Approvato con deliberazione n. 35 del 12 aprile 2019

Art. 1

Oggetto

1. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, in attuazione dei principi generali dello Statuto, favorisce, valorizza e sostiene le iniziative di rilevante interesse, promosse in favore del territorio anche mediante l'erogazione di contributi economici.
1. Per contributo economico si intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e progetti da realizzarsi in favore della collettività e rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Ente Parco.
2. Il contributo può altresì consistere nell'attribuzione di un vantaggio economico diverso dall'erogazione di denaro, quale benefici, anche sotto forma di promozione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
3. I contributi sono concessi secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento al fine di assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali.
4. L'erogazione dei contributi può altresì realizzarsi sulla base di specifici accordi con pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; in tali ipotesi, sono gli stessi accordi a disciplinare forme, termini e modalità di erogazione del contributo.

Art. 2

Ambiti di realizzazione delle iniziative

Il Parco concede contributi per la realizzazione di iniziative in linea con le proprie finalità previste dallo Statuto.

In particolare, concede contributi nei seguenti ambiti:

1. promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero compatibile con le finalità dell'area naturale protetta;
2. tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite istituzionali o di eventi di particolare rilevanza pubblica;
1. valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti;
3. promozione e diffusione dei valori e dei principi: della democrazia, pari opportunità, solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da realizzarsi anche mediante o in occasione di incontri istituzionali con autorità;
4. turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato, le rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librerie;
5. Sono ammesse a contributo le iniziative che si svolgono sul territorio dell'area naturale protetta ovvero, in via eccezionale realizzate in altro territorio, purché abbiano

come fine la valorizzazione e promozione delle attività dell'Ente Parco.

6. Sono esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi concessi dalla Regione, dai Comuni o altri Enti Istituzionali.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alle presenti disposizioni enti pubblici, associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato di cui agli artt.13-39 del codice civile. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fini di lucro.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo (esclusi Enti pubblici) devono comprovare, al momento della presentazione della domanda, di essere legalmente costituiti da non meno di sei mesi.
3. Sono esclusi dal beneficio dei contributi persone fisiche, partiti o movimenti politici ed organizzazioni sindacali.

Art. 4

Tipologia di contributi erogati

1. L'Ente Parco assegna i contributi secondo le seguenti tipologie:
 - a) Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici);
 - b) Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni in conformità con l'art. 1 comma 3 del presente regolamento;
 - c) Contributi per manifestazioni di rilevante e particolare interesse;

Art. 5

Programmazione e limite alla contribuzione finanziaria

1. L'Ente Parco, all'inizio dell'esercizio finanziario, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, delibera la ripartizione delle risorse da destinare al finanziamento dei contributi disciplinati dalle presenti disposizioni.
2. Per le iniziative inerenti "Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici)" è ammesso il finanziamento di un contributo in misura non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di €.5.000,00;
3. I "Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni" sono concessi sulla base di accordi fra l'Ente Parco e le pubbliche amministrazioni, in conformità all'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.
4. I "contributi per manifestazioni di rilevante/particolare interesse" promossi dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 sono individuati dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione, entro il limite massimo di €. 1.000,00 per singolo evento.

Art. 6

Procedura per l'erogazione di "contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici)"

1. L'Ente Parco individua e pubblicizza attraverso appositi avvisi pubblicati sulla home page del sito istituzionale, che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.
2. Di norma, gli avvisi pubblici vengono pubblicati:
 - entro il mese di marzo per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di maggio,giugno,luglio,agosto,settembre e ottobre;;

- entro il mese di settembre per le iniziative da realizzarsi nei mesi successivi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile

1. Gli avvisi pubblici di cui al comma 1 del presente articolo prevedono, tra l'altro:
 - a) le modalità di presentazione della domanda di contributo;
 - b) i criteri di valutazione delle domande con l'indicazione dei relativi punteggi minimo e massimo;
 - c) i criteri di irricevibilità e/o di non ammissibilità della domanda;
 - d) l'entità del contributo riconoscibile;
 - e) le spese ammissibili e inammissibili;
 - f) le modalità di liquidazione e rendiconto del contributo;
 - g) i casi di decadenza e revoca.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui al precedente comma, deve contenere:
 - a) l'importo del contributo richiesto;
 - b) la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
 - d) l'indicazione dell'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
 - e) l'impegno ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci".Alla domanda devono essere altresì allegati:
 - a) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale;
 - b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
 - c) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
 - e) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 ad assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2013, n. 136.
3. La richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante dovrà inoltre contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n. 445 circa la eventuale sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - Aver ottenuto per la medesima iniziativa contributi concessi dalla Regione Lazio, Comuni o altri soggetti Istituzionali (causa esclusione art. 2 comma 4)
4. Le richieste di finanziamento di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) - Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici) - sono valutate da una Commissione nominata successivamente alla scadenza dell'Avviso pubblico con apposita determinazione del Direttore, e composta da tre componenti, di cui uno con qualifica di funzionario ed almeno uno con qualifica di Dirigente. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria "C".
5. Le richieste "ammissibili", sono ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio attribuito. Per ciascuna richiesta verrà indicato l'importo del contributo finanziabile entro i limiti previsti negli avvisi pubblici, fermo restando quelli definiti all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, e comunque in misura non superiore al 80% del costo complessivo dell'iniziativa. Le richieste meritevoli di contributo sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle somme disponibili nel semestre di riferimento.
6. Gli uffici competenti comunicano formalmente ai beneficiari l'ammissione al contributo e procedono alla liquidazione dello stesso al termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente so-

stenute così come previsto al successivo art. 7 (Rendicontazione).

Art. 7

Rendicontazione “Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici)”

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, entro il termine di 3 mesi dalla data di conclusione delle iniziative, i beneficiari di contributo producono la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con idonea documentazione giustificativa delle spese, documentazione fotografica, unitamente ad una relazione descrittiva finale che evidenzia, in maniera analitica, i seguenti elementi:
 - a) l'effettiva attuazione del progetto finanziato;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) i benefici riscontrati sulla realtà territoriale interessata.
2. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai beneficiari e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per l'inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
3. retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla vigente normativa;
4. retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte;
5. noleggio di beni e fornitura di servizi;
6. concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di concorso e corrisposti da giuria;
7. utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
8. canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
9. carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione finanziata;
10. compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione dell'iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione preventiva da parte del competente ufficio regionale;
11. spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
12. spese per il noleggio di beni mobili funzionali all'iniziativa;
13. Non sono ammissibili a contributo le spese:
 - a) giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;
 - b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
 - c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e alla finalità dell'iniziativa.
14. La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo.

15. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto delle percentuali massime di contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.
16. La liquidazione dei contributi da parte dell'Ente Parco è completata entro il termine massimo dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale sono riconosciuti.

Art. 8

Manifestazioni di rilevante interesse

1. Per manifestazioni, eventi e progetti di particolare interesse e rilevanza di cui all'art. 2), in quanto afferenti ai programmi strategici ed alle finalità istituzionali del Parco possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1.

Può essere concesso un contributo in misura non superiore al 80% del costo complessivi dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di contribuzione di €.1.000,00.

2. La richiesta di contributo deve pervenire all'Ente Parco - con sede in Viale Glorioso, 10 Campodimele - di norma almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.

3. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare l'organizzazione organizzatore dell'evento/iniziativa, per la realizzazione materiale dell'evento/iniziativa ovvero:

- a) descrizione analitica della natura, delle finalità, degli obiettivi e delle modalità di organizzazione o svolgimento dell'iniziativa, con particolare riferimento ai relativi destinatari e fruitori, della rilevanza sociale e territoriale della stessa;
- b) denominazione e tipologia della manifestazione o dell'attività;
- c) preventivo economico finanziario delle singole voci di spesa, con l'indicazione delle uscite previste, delle eventuali ulteriori entrate da parte di altri soggetti pubblici o privati, della spesa a carico del soggetto presentatore (uscite meno entrate) e l'entità del contributo richiesto;

4. Alla domanda è altresì allegato:

- a) codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del documento del legale rappresentante;

5. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa istruttoria da parte degli uffici dell'Ente Parco competenti per materia.

6. L'erogazione del contributo spetterà al Direttore, il quale adotterà specifici atti conseguenti la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco che approva la concessione del contributo.

7. La richiesta di liquidazione del contributo dovrà pervenire da parte dell'organizzazione promotrice dell'evento al termine delle attività svolte, attraverso l'istanza con la rendicontazione delle spese sostenute, in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ed una relazione dettagliata delle attività svolte.

Art. 9

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
2. In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione,

l'Ente Parco procede alla revoca totale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

3. In ogni caso, l'Ente Parco non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile, mediante appropriata comunicazione, l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte dell'Ente Parco.

Art. 10 **Controlli e decadenza**

1. La Direzione cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. L'Ente Parco si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell'erogazione del contributo.
4. Qualora il beneficiario di un contributo intenda effettuare una variazione rilevante del progetto ammesso a contributo, la stessa sarà ammessa nel caso in cui non comporti modifiche tali da inficiare la ottimale esecuzione dell'evento. Tale variazione dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dall'Ente Parco. In caso di difformità rispetto al progetto valutato tale da inficiarne la ottimale esecuzione, l'Ente Parco procederà ad esprimere un diniego in merito alla richiesta avanzata.

Art. 11 **Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

1. Gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, dei provvedimenti inerenti l'assegnazione dei contributi, previsti dalla vigente normativa, sono a carico del Responsabile del procedimento.
2. Gli avvisi contengono la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste, la valutazione e la rendicontazione.

Art. 12 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line dell'Ente Parco.

Art. 13 **Norma transitoria**

Limitatamente al primo anno di approvazione del Regolamento:

1. il termine di cui all'art. 8 comma 3 è ridotto a 5 giorni;
2. Gli avvisi di cui all'art.4 comma 1) verranno pubblicati successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2020.

SOMMARIO

Art.1 Oggetto;

Art.2 Ambiti di realizzazione delle iniziative;

Art.3 Soggetti beneficiari;

Art.4 Tipologia di contributi erogati;

Art.5 Programmazione e limite alla contribuzione finanziaria;

Art.6 Procedura per l'erogazione di "contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi pubblici)";

Art.7 Rendicontazione "Contributi per attività con pianificazione annuale (Avvisi Pubblici)";

Art.8 Manifestazioni di rilevante interesse;

Art.9 Obblighi dei soggetti beneficiari;

Art.10 Controlli e decadenza;

Art. 11 Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione;

Art. 12 Entrata in vigore;

Art. 13 Norma transitoria.